



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.

344

DEL

30 OTT. 2024

OGGETTO: Approvazione del programma di base per corsi formativi minimi di abilitazione alle attività di controllo della specie Volpe (*Vulpes vulpes*).

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto si procede ad approvare un programma di base per la formazione di operatori abilitati alle attività di controllo della volpe, in applicazione della DGR n. 797 del 27 giugno 2023.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA

PREMESSO che la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", al comma 2 dell'art. 19, assegna alle Regioni il compito di operare il controllo della fauna selvatica per i seguenti motivi:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

CONSIDERATO che l'art. 17 della Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 introduce, oltre alle motivazioni suddette, anche la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, intesa come fauna contenuta in parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici (zone di ripopolamento e cattura e aree di rispetto) utilizzata per ripopolare i territori esterni agli stessi;

CONSIDERATO che la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 30/2018 ha modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA, prevedendo che *"le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza"* e *"dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza"*;

VISTO che la Giunta regionale, con DGR n. 797 del 27 giugno 2023, ha adottato il “*Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (Vulpes vulpes) nel territorio regionale (2023-2027)*”. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17” allo scopo di salvaguardare il capitale faunistico esistente all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Aree di rispetto e nei Centri Pubblici e Privati per la riproduzione della selvaggina allo stato naturale;

DATO ATTO che il Piano di controllo della Volpe costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, in quanto competenti al controllo della Volpe in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, dell’articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;

CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 797/2023 ha incaricato la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

CONSIDERATO che il Piano di controllo della Volpe sopra citato, all’art. 9 – Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati –, prevede che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, attraverso la propria Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico venatoria, oltre a coordinare l’intervento dei vari soggetti attuatori pubblici ed emanare eventuali indirizzi operativi, stabilisca i destinatari e i programmi dei corsi di formazione base degli operatori, nonché i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente;

CONSIDERATO che nel medesimo Piano è previsto che l’organizzazione della formazione sia in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, attraverso le sedi territoriali competenti della U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

CONSIDERATO opportuno consentire che i corsi di formazione per l’abilitazione al controllo della specie Volpe (*Vulpes vulpes*), possano essere organizzati anche dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale/Città Metropolitana, nonché da altri soggetti promotori quali gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA), altri Enti o Associazioni correlate al settore primario o alla formazione faunistico venatoria che ne faranno richiesta e che presenteranno un programma formativo coerente con le specifiche indicate nel presente atto;

DATO ATTO di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno, al fine di armonizzare i vari percorsi formativi e abilitativi, approvare un programma di base dei corsi di formazione minimi abilitativi alle attività di controllo della Volpe per operatori muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia e di polizza assicurativa in corso di validità;

DATO ATTO che, a seguito della frequenza obbligatoria del corso formativo, i partecipanti dovranno sostenere una prova finale, allo scopo di valutare le conoscenze acquisite, prova che dovrà essere superata secondo le specifiche riportate al punto 5 dell’Allegato A al presente atto, ai fini dell’ottenimento della qualifica di operatore addetto all’attività di controllo della Volpe;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate di approvare **l’Allegato A** al presente provvedimento riportante le caratteristiche e i contenuti minimi del programma di base per corsi formativi di abilitazione alle attività di controllo della specie Volpe (*Vulpes vulpes*), nonché le indicazioni per lo svolgimento degli stessi;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTO il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 e ss. mm. ii. “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. n. 30 del 22 dicembre 2023 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”;

VISTA la L.R. n. 31 del 22 dicembre 2023 “Legge di stabilità regionale 2024.”;

VISTA la L.R. n. 32 del 22 dicembre 2023 “Bilancio di previsione 2024-2026”;

VISTA la DGR n. 1615 del 22 dicembre 2023 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026”;

VISTO il Decreto n. 25 del 29 dicembre 2023 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

VISTA la DGR n. 36 del 23 gennaio 2024 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026”;

VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'**Allegato A** “Corsi di formazione base per soggetti attuatori del piano di controllo della Volpe 2023-2027” con i contenuti formativi minimi e le indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
3. di prevedere che a seguito della frequenza dei suddetti corsi dovrà essere sostenuta e superata dai partecipanti una prova finale abilitativa ai fini dell'ottenimento della qualifica di operatore addetto all'attività di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*). La prova dovrà essere sostenuta alla presenza di una Commissione composta da almeno un docente formatore del corso (rappresentante del soggetto promotore del corso), da un Funzionario regionale e da un Agente/Ufficiale della Polizia Provinciale/Città Metropolitana competente per territorio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. *Pietro Salvadori*



**CORSI DI FORMAZIONE BASE PER SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE (*Vulpes vulpes*) 2023-2027**

Premesso che:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, al comma 2 dell’art. 19, assegna alle Regioni il compito di operare il controllo della fauna selvatica per i seguenti motivi:
 - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
 - per la tutela del suolo;
 - per motivi sanitari;
 - per la selezione biologica;
 - per la tutela del patrimonio storico-artistico;
 - per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
 - per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.
- l’art. 17 della Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 introduce, tra le motivazioni, la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, intesa come fauna contenuta in parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici (zone di ripopolamento e cattura e aree di rispetto) utilizzata per ripopolare i territori esterni agli stessi.
- la Giunta regionale, con DGR n. 797 del 27 giugno 2023 ha adottato il “Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17” allo scopo di salvaguardare il capitale faunistico esistente all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Aree di rispetto e nei Centri Pubblici e Privati per la riproduzione della selvaggina allo stato naturale;

Considerato che il Piano di controllo della Volpe sopra citato all’art. 9 – Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati –, prevede che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, attraverso la propria Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria, oltre a coordinare l’intervento dei vari soggetti attuatori pubblici ed emanare eventuali indirizzi operativi, stabilisca i destinatari e i programmi dei corsi di formazione base degli operatori, nonché i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente;

Considerato che nel medesimo Piano è previsto che l’organizzazione della formazione sia in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, attraverso le sedi territoriali competenti della U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

Considerato opportuno consentire che i corsi di formazione per l’abilitazione al controllo della specie Volpe (*Vulpes vulpes*), possano essere svolti anche dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale/Città Metropolitana, nonché da altri soggetti promotori che ne faranno richiesta e che presenteranno un programma formativo coerente con le specifiche indicate nel presente atto;

Dato atto di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno approvare un programma di base dei percorsi formativi minimi abilitativi alle attività di controllo della Volpe per operatori muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia e di polizza assicurativa in corso di validità;

I suddetti operatori, a seguito della frequenza obbligatoria del corso e del superamento di una prova finale abilitativa, dovranno essere successivamente autorizzati dalla Struttura regionale competente, U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, nonché essere direttamente coordinati nell’esercizio delle attività di controllo dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale/Città Metropolitana.

Il corso di formazione dovrà essere organizzato con le caratteristiche di seguito riportate.

1 - ORGANIZZAZIONE

Il corso di formazione dovrà essere organizzato dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, attraverso l’U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria o, in



alternativa, potrà essere organizzato dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale o da altri soggetti promotori quali gli ATC, i CA, altri Enti o Associazioni Venatorie, Associazioni correlate al settore primario o scuole per la formazione faunistico-venatoria.

Nel caso degli altri soggetti promotori, il corso formativo è validato dalla U.O. competente, a seguito della verifica della coerenza dei contenuti erogabili, tenuto conto di quanto riportato nel presente atto.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei corsi dovrà essere corredata da un calendario, dalle località di svolgimento, nonché dall'indicazione degli argomenti trattati e dei docenti formatori.

I soggetti promotori dei corsi dovranno consentire la partecipazione a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dall'appartenenza ad altra Associazione/ATC/CA etc, purché in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia e di polizza assicurativa in corso di validità.

2 - PROGRAMMA – CONTENUTI MINIMI

Il programma formativo base dovrà comprendere i contenuti minimi di seguito elencati ed essere suddiviso in 3 Moduli.

- **MODULO 1:** Cenni di ecologia e gestione della fauna selvatica, biologia (classificazione sistematica, origine ed evoluzione) morfologia (caratteristiche generali e biometriche alimentazione, riproduzione), habitat e distribuzione della Volpe (cenni sulla distribuzione di altre specie appartenenti al genere e areale di distribuzione delle specie Volpe rossa).
- **MODULO 2:** Etologia (movimenti e territorialità, aree vitali e riproduttive, dispersione). Struttura di popolazione. Aspetti gestionali (cause di espansione e incremento, segni di presenza, predazione, specie preda e loro gestione). Aspetti sanitari (parassitosi, zoonosi e interazione con l'uomo e gli animali domestici).
- **MODULO 3:** Cenni di normativa nazionale e regionale relativamente al controllo della fauna selvatica, differenze tra attività venatoria e controllo. Piano regionale di gestione e controllo della volpe 2023-2027 (obiettivi, ambito di applicazione, soggetti attuatori, metodi e tecniche di controllo).

3 - DURATA

Il corso di formazione base, con frequenza obbligatoria, dovrà avere una durata di almeno 6 ore, da svolgersi in presenza.

4 - FORMATORI

Le lezioni dovranno essere tenute da docenti con comprovata preparazione ed esperienza nelle materie suddette, documentata da curriculum vitae;

5 - RICONOSCIMENTO QUALIFICA OPERATORE

Per il riconoscimento della qualifica di operatore abilitato al controllo della Volpe, dopo la frequenza del corso i candidati dovranno sostenere una prova finale abilitativa consistente in n. 15 domande a risposta multipla.

La prova si riterrà superata con almeno 12 risposte esatte su 15.

Le domande e le relative risposte che compongono la prova finale dovranno essere validate dalla U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sede territoriale competente.

Riguardo alla prova finale il soggetto promotore del corso di formazione dovrà concordare con la U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sede territoriale competente la data definitiva di esecuzione della prova. La somministrazione dei test a risposta multipla costituenti la prova finale dovrà essere effettuata in presenza di una Commissione, composta da almeno un docente formatore del corso (rappresentante del soggetto promotore del corso), da un Funzionario regionale e da un Agente/Ufficiale della Polizia Provinciale/Città Metropolitana competente per territorio.

A seguito del superamento della prova finale gli operatori abilitati dovranno essere autorizzati dalla U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sede territoriale competente.

L'abilitazione al controllo della Volpe riconosciuta dagli Uffici Provinciali o Regionali rilasciata antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento, è da considerarsi equipollente alle abilitazioni rilasciate in applicazione del presente atto.